

SOTTOMISURA 19.2

Supporto per la realizzazione degli interventi nell'ambito della strategia Leader

Questa Sottomisura ha lo scopo di sostenere la realizzazione delle operazioni e degli interventi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Beneficiari

I beneficiari sono quelli individuati dal GAL in coerenza con le misure/sottomisure attivate e con gli obiettivi della strategia di sviluppo locale e nel rispetto delle disposizioni pertinenti dei regolamenti sullo sviluppo rurale.

Importi e aliquote di sostegno

Gli importi e le aliquote del sostegno sono stabiliti dai GAL che possono anche fissare percentuali di intervento diverse da quelle stabilite nel PSR, fermo restando che in ogni caso non possono essere oltrepassati gli importi e le aliquote massime previste dall'allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013.

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

AREA PRODUZIONE AGRICOLA E ZOOTECNICA, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E STRUMENTI DI SVILUPPO LOCALE

TESTO LEGALE**Sottomisura 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.****Descrizione del tipo di intervento**

Realizzazione delle operazioni e degli interventi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Alla 19.2 è associato il fabbisogno n.40 Migliorare la capacità progettuale degli attori locali. Tale fabbisogno ha come focus area dirette la 6A e 6B e come indirette tutte le altre ad esclusione della 2B, 4B, 4C e 6C. La logica alla base di questa scelta è che essendo LEADER un metodo di programmazione dal basso per sostenere lo sviluppo locale partecipato dei territori rurali, potenzialmente potrà contribuire a tutte le focus area delle Misure che i GAL decidono di attivare. Al Fabbisogno n.40 al momento non sono stati associati fabbisogni trasversali perché la Regione ritiene che il contributo è solo indiretto, mentre potrà essere individuato puntualmente quando saranno approvate le strategie dei GAL con i Piani di Sviluppo Locale.

Per elaborare la strategia di sviluppo locale Leader i Gruppi di Azione Locale (GAL) sceglieranno uno, massimo tre, ambiti tematici di intervento tra tutti quelli previsti dall'Accordo di Partenariato 2014/2020 elencati nel precedente paragrafo sulla strategia e, in linea con questo, anche eventuali altri ambiti, strettamente coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti facenti parte del GAL, per rafforzare la qualità della progettazione e dell'attuazione degli interventi.

In linea con l'Accordo di Partenariato, all'interno dell'ambito/i tematico/i scelto/i e in funzione dei risultati attesi nel piano d'azione i gruppi di azione locale (GAL) individueranno le misure/sottomisure da attivare tra tutte le misure previste dal PSR Lazio 2014/2020 ad esclusione di:

- misure 2, 5, 9, 10, 11, 13 e 14;
- sottomisura 1.1, 6.1, 7.1, 7.3, 16.1, 16.2, 16.5 e 16.8.

Tali esclusioni derivano tra l'altro, dalle difficoltà procedurali e dai notevoli aggravii amministrativi connessi all'attuazione delle stesse. In ogni caso, al fine di non limitare l'azione dei GAL tali misure/sottomisure potranno essere inserite nella proposta di PSL ma dovranno essere fornite chiare e dettagliate giustificazioni in ordine alla coerenza programmatica delle stesse con la strategia di sviluppo locale e fornite ampie rassicurazioni in merito alla capacità amministrativa e di controllo per garantire piena e regolare attuazione delle stesse.

Qualora i GAL decidano, in linea con la strategia di sviluppo locale, di attivare misure /operazioni già direttamente attivate dall'AdG, devono fornire una giustificazione che dimostri il valore aggiunto di tale attivazione di misure/sottomisure simili anche a livello locale.

Se in linea con la strategia di sviluppo locale, i GAL possono decidere di attivare anche misure/operazioni non previste dal PSR Lazio.

Tipo di sostegno

Sovvenzioni. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

Collegamenti con altre normative

- Legge n. 241/1990
- D. Lgs. n. 163/2006
- D.P.R. n. 207/2010

Beneficiari

I beneficiari sono quelli individuati dal GAL in coerenza con le misure/sottomisure attivate e con gli obiettivi della strategia di sviluppo locale e nel rispetto delle disposizioni pertinenti dei regolamenti sullo sviluppo rurale.

Costi ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle individuate dal GAL in coerenza con le misure/sottomisure attivate e con gli obiettivi della strategia di sviluppo locale e nel rispetto delle disposizioni pertinenti dei regolamenti sullo sviluppo.

Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono quelle individuate dal GAL in coerenza con le misure/sottomisure attivate e con gli obiettivi della strategia di sviluppo locale e nel rispetto delle disposizioni pertinenti dei regolamenti sullo sviluppo rurale. Ai sensi dell'art. 70, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1303/2013 le operazioni sostenute con la 19.2 sono ubicate nell'area del GAL interessata dal PSL. Deroche a tale principio possono essere autorizzate dall'Autorità di Gestione alle condizioni poste dal paragrafo 2 del citato articolo 70.

Il coordinamento è garantito dalla “Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee” istituita con Direttiva del Presidente della Regione Lazio n.R0004 del 7/8/2013. La complementarità è garantita dalla verifica del cd. “doppio finanziamento”, controllo da attuarsi attraverso l’implementazione dei vari sistemi informativi.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono quelli individuati dal GAL in coerenza con le misure/sottomisure attivate e con gli obiettivi della strategia di sviluppo locale e nel rispetto delle disposizioni pertinenti dei regolamenti sullo sviluppo rurale.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli importi e le aliquote del sostegno sono stabiliti dai GAL che possono anche fissare percentuali di intervento diverse da quelle stabilite nel PSR, fermo restando che in ogni caso non possono essere oltrepassati gli importi e le aliquote massime previste dall’allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all’attuazione delle misure

L’Autorità di Gestione in collaborazione con l’organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell’esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell’analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati:

- mancato rispetto di quanto stabilito dall’art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non discriminazione, conflitto di interessi e modalità di voto nelle decisioni di selezione dei progetti;
- non adeguatezza del GAL allo svolgimento dei compiti previsti dal PSR 2014/2020;
- non rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici (lavori, servizi, forniture) e di selezione del personale

Misure di attenuazione

L’AdG del PSR 2014/2020 attiva un sistema di supervisione dei GAL, da svolgersi attraverso audit almeno annuali, per verificare:

- il rispetto di quanto stabilito dall’art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non Discriminazione, conflitto di interessi e modalità di voto nelle decisioni di selezione dei progetti;
- l’adeguatezza del GAL allo svolgimento dei compiti previsti dal PSR 2014/2020;
- il rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici (lavori, servizi, forniture) e di selezione del personale;

L’Audit è verbalizzato su apposite check-list predisposte dall’AdG e prevede un esito di adeguatezza oppure di non adeguatezza con specificata l’eventuale Richiesta di Azione Correttiva (RAC) e i tempi di risoluzione / adeguamento da parte del GAL.

L’AdG attiva, inoltre, un’azione di Coordinamento dei GAL attraverso riunioni periodiche, almeno trimestrali, per monitorare tra l’altro lo stato di attuazione dei PSL e le disposizioni attuative dei GAL.

Valutazione generale della misura

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: “SLTP”) di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell’ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: “GAL”), costi di esercizio e animazione di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione.

Descrizione dell’utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario.

La Regione Lazio non attiva il “Kit di avviamento Leader”.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione 19.3.1.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale.

Si rimanda all'omonimo paragrafo valido per l'intera misura 19.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Come descritto al paragrafo 8.2.15.2, lo sviluppo locale Leader nel Lazio è concentrato su territori subregionali specifici con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, né superiore a 150.000 abitanti in linea con i limiti di cui all'art. 33 par. 6 del Reg. (UE) 1303/2013.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio.

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 14.2. La Regione Lazio ha deciso di non optare per il plurifondo in ambito Leader, riservando il finanziamento di tale approccio al solo FEASR.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi.

Ove consentito nell'ambito delle singole operazioni di riferimento del PSR.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Si rinvia al paragrafo 8.2.15.2.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato.

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 15.4.